

sent. 734/23



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Nicoletta Palmieri, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile al n. 3965/2022 R.G. promossa da

G [REDACTED] MATTEO

rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco Lioia e Manlio Amone

attore

contro

TIM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

convenuta contumace

Oggetto: accertamento negativo del credito e danni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

- In via preliminare occorre rilevare che, per effetto dell'entrata in vigore (dal 4.7.2009) della riforma del processo civile operata dalla legge n. 69 del 18.6.2009 non è più prevista, nella redazione della sentenza, "la concisa esposizione dello svolgimento del processo" prevista dall'art. 132, comma II, n. 4, primo inciso, Cpc prima di tale riforma.
- L'art. 45 co 16 della su citata legge ha previsto, infatti, che al secondo comma dell'art. 132 del codice di procedura civile il n. 4) dell'art. 132 co II del cpc sia sostituito dal seguente: " n. 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- Ex art. 58, II co Legge n. 69/2009 : "ai giudizi pendenti in primo grado alla data della relativa entrata in vigore di tale legge si applichi, tra l'altro, l'art. 132 del codice di rito come modificati da tale legge" nella presente sentenza non viene riportata l'esposizione dello svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 7.2.2022, G [REDACTED] Matteo assumeva di essere in contratto con la Tim Spa

per la fornitura di servizi di telefonia sull'utenza [REDACTED] e che, al contrario delle qualità promesse e

contrattualizzate, il servizio voce ed il collegamento ad internet fornito era risultato ab origine scadente e/o

sovente del tutto assente.

L'attore precisava che i contatti call center e gli interventi presso l'abitazione non avevano risolto i "problemi" per cui si era visto costretto a "disdire/risolvere il contratto per inadempimento della convenuta".

Riferiva, inoltre, di aver ricevuto fattura di chiusura contratto con addebiti e costi ritenuti non dovuti, tra i quali alcuni attribuiti al "modem" di cui, l'istante si era attivato per la restituzione.

Parte attrice, inoltre, argomentava sulla applicabilità in tale contesto della Delibera AGCOM n. 179/03/CSP.

Con tali premesse, il G. [REDACTED] Matteo conveniva la TIM Spa innanzi a questo Giudice di Pace, chiedendo, *previo accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento della convenuta e previa dichiarazione di risoluzione del contratto*, di condannare la Tim Spa al risarcimento dei danni o corresponsioni di penali contrattuali pro-die da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo di Euro 400,00 o altra cifra accertanda.

L'attore chiedeva, inoltre, all'adito giudice di accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesigibilità dell'indebito credito rivendicato in fattura/e, pari ad Euro 258,00 oltre spese di lite e di assistenza nella fase di conciliazione, [REDACTED]

Fissato il termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione, *cui la Tim Spa non aderiva*, la causa, sulle sole precisate conclusioni attoree, veniva riservata per la decisione all'udienza del 13.3.2023.

La domanda va accolta nelle sue articolazioni, nella dichiarata contumacia della TIM Spa.

L'istanza spiegata afferisce ad una richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento e di accertamento negativo del credito, domande entrambe, afferenti al contratto di telefonia relativo alla specificata utenza

dell'attore, il quale ha assolto agli oneri assertivi e dimostrativi che gli spettavano, al contrario della società convenuta che, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio.

Va, all'uopo, evidenziato che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che, anche in tale situazione, la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento: pertanto, era onere della convenuta contrastare l'avversa domanda, contestarne in modo chiaro, specifico e circoscritto i motivi di infondatezza: nella fattispecie, il G [REDACTED]

Matteo è l'attore "in accertamento negativo" non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l'inesistenza era, dunque, la Tim Spa a dover "far valere" tale diritto ed a dimostrare l'inesistenza dell'inadempimento, essendo la parte cointeressata rispetto all'azione di accertamento negativo.

In quest'ottica, attesa la mancata comparizione del convenuto e, quindi, considerato il suo deficit difensivo, il decidente perviene alla dichiarazione di risoluzione del contratto avente oggetto la fornitura di servizi di telefonia sull'utenza [REDACTED] di parte attrice e, nello specifico, del relativo contratto tra la Tim Spa ed il G [REDACTED] Matteo con condanna della TIM Spa medesima alla corresponsione, in favore dell'attore, della somma di Euro 400,00 che risulta non contestata.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PQM

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Nicoletta Palmieri, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da G [redacted] Matteo, con atto notificato il 7.2.2022, nei confronti di TIM Sp.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

\*accoglie la spiegata domandae e, per l'effetto, dichiara risoluzione del contratto avente oggetto la fornitura di servizi di telefonia sull'utenza [redacted] di parte attrice e, nello specifico, del relativo contratto tra la Tim Spa ed il G [redacted] Matteo con condanna della TIM Spa medesima alla corresponsione, in favore dell'attore, della somma di Euro 400,00 [redacted]

\*\*Condanna, altresì, la ridetta convenuta al pagamento, in favore di Grimaldi Matteo, delle spese di lite e della procedura di conciliazione, [redacted]

Bari, 18 marzo 2023.

Il Giudice di Pace

Avv. Nicoletta Palmieri

Deferito in cancelleria  
Bari, 23 MAR 2023  
R. CANCELLIERE  
(Antonio D'AMORE)

